

SCHEMA

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE NORME D GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il giorno 13/02/2021 alle ore 12:00 ha avuto luogo l'incontro tra: l'istituzione scolastica
IC "DEVOTO-FRANCESCO - GIOVANNI 23° BINETTO" di
BRUNO G. E BINETTO

nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante:

prof./dr. CAROTTI ANELIA [firma] firmato

e le seguenti Organizzazioni Sindacali Territoriali rappresentative:

FLC CGIL _____ firmato

CISL SCUOLA _____ firmato

UIL SCUOLA _____ firmato

GILDA UNAMS TETRO TUCHELA _____ firmato

SNALS CONFSAL _____ firmato

ANIEF PAZIERRO DOMINGA [firma] firmato

presenti le RSU di istituto [firma] firmato

[firma] firmato

[firma] firmato

TAS CISL

al termine del quale si è proceduto alla sottoscrizione del seguente Protocollo d'Intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca, a livello di istituzione scolastica previsto dall'Accordo del 2 Dicembre 2020 - sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali concertative (CGIL, CISL, UIL SNALS, GILDA, ANIEF).

ABBREVIAZIONI

A titolo di semplificazione si riportano le abbreviazioni dei seguenti riferimenti contenuti nel testo:
Dirigente: Dirigente Scolastico;
Accordo: Accordo ARAN/OO.SS. del 2 dicembre 2020.

PREMESSA

La Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha valutato idoneo l'Accordo 2 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146 del 1990 e ss.mm.ii., con delibera n. 20/303 del 17.12.2020 pubblicata in G.U. Serie Generale n. 8 del 12.01.2021.

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

CONTINGENTI DI PERSONALE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE

I contingenti del personale docente, educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali:

a) per garantire le prestazioni di cui alla lett. a1) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: docente (in concomitanza con le iscrizioni degli alunni - art. 10 , comma 6, lett. d) dell'Accordo e con gli scrutini finali propedeutici agli esami finali – art. 10 comma 6, lett.e) dell'Accordo; assistente amministrativo; assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza; collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;

b) per garantire le prestazioni di cui alla lett. a2) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza della seguente figura professionale: collaboratore scolastico;

c) per garantire le prestazioni di cui alla lett. a3) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: collaboratore scolastico, educatore, infermiere;

d) per garantire le prestazioni di cui alla lett. b1) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente del reparto o del laboratorio e eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati;

e) per garantire le prestazioni di cui alla lett. b2) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: cuoco e/o collaboratore scolastico;

f) per garantire le prestazioni di cui alla lett. c1) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse;

g) per garantire le prestazioni di cui alla lett. c2) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico e dei servizi;

h) per garantire le prestazioni di cui alla lett. d1) del precedente paragrafo è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Accordo citato in premessa, il Dirigente e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito regolamento, i contingenti minimi e i lavoratori interessati.

NORME GENERALI

Il Dirigente è tenuto a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 dell'Accordo il Dirigente assicura la comunicazione delle percentuali di adesione registrate, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera d) dell'Accordo, in caso di scioperi distinti nel tempo sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, e parti prendono atto che deve essere osservato l'intervallo minimo di 12 giorni tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 lett. a) gli scioperi, inclusi quelli brevi non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe previsione di un limite alle ore di sciopero che complessivamente possono incidere sulla singola classe.

Ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera b) dell'Accordo 2 dicembre 2020 non possono essere proclamati scioperi dall'1 al 5 settembre; nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Ai sensi dell'art. 10 comma 7 dell'Accordo 2 dicembre 2020 il contratto collettivo nazionale di comparto definisce altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero "virtuale", definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali.

PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

Vengono richiamati integralmente gli artt. 11 e 13 dell'Accordo, dove vengono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Istruzione e Ricerca.